

STATUTO

IL FILO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEGGIANO SA VIA VINCENZO
DONO SNC

Numero REA: SA - 517213

Codice fiscale: 06358440656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" racc. 40	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"Il Filo Rosso Società Cooperativa Sociale ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, nonché quelle di del d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117.	
	ART. 2 - SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Teggiano (SA)	
	Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del	
	medesimo Co-mune non comporterà modifica dell'atto	
	costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà	
	istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	ART. 3 - DURATA	
	La durata della Cooperativa è stabilita al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con	
	delibera-zione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	

	ART. 4 - SCOPO MUTUALISTICO
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità propri del movimento cooperativo. Essaopera inoltre senza fini di speculazione privata, e si propone la gestione in forma di impresa deiservizi di cui al successivo articolo.
	ART. 5 - OGGETTO SOCIALE
	La società cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, si propone di operare nell’ambito dei servizi sociali per le finalità di cui alla lettera a) dell’art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all’art. 2, primo comma, lettere a), b), c), d), l), e p), del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, sviluppando una rete di servizi.
	La cooperativa, considerata l’attività mutualistica della società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8.11.91, n. 381, svolge attività nel settore socioassistenziale, socio-sanitario, infermieristico, socio-educativo ed educativo culturale, sanitario, di istruzione, formazione professionale ed extrascolastica,

4 di 40

	- la gestione, l'organizzazione, la conservazione di musei,	
	mostre, rassegne culturali, biblioteche, archivi, cinema e	
	teatri, per la promozione e la divulgazione del patrimonio	
	culturale e lo svolgimento di attività ad essa strumentali	
	e/o complementari. A titolo esemplificativo: guardiania,	
	portierato, custodia non armata, visite guidate,	
	catalogazione, schedatura e conservazione del materiale	
	contenuto (opere d'arte, manoscritti, fotografie e materiale	
	di vario genere), gestione servizi di	
	biglietteria/prenotazione anche on-line, servizio di pulizia	
	ambienti, sorveglianza, front-office e relativi servizi	
	ausiliari di supporto;	
	- la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione	
	professionale e di aggiornamento, di psicologia, di psico -	
	pedagogia, linguaggio dei segni e Braille e di ogni altra	
	attività formativa ed educativa legata ai settori di	
	operatività della cooperativa.	
	La Cooperativa, con l'obiettivo di perseguire in modo più	
	efficace e funzionale gli scopi societari e mutualistici	
	potrà perseguire lo svolgimento dei servizi e le attività di	
	cui all'art. 1 lett. a) l. 381/91, finalizzati alla	
	promozione umana e culturale, all'integrazione sociale ed al	
	miglioramento sociale ed economico della comunità, svolgendo	
	attività orientate alla tutela e promozione dell'inserimento	
	lavorativo come strumento di realizzazione umana e sociale	

	delle persone, soprattutto più deboli e svantaggiate, anche	
	in quanto destinatarie in modo diretto o indiretto dei	
	servizi sopra indicati. La Cooperativa pertanto si propone di	
	svolgere, in modo funzionalmente collegato alle precedenti,	
	secondo normativa vigente, anche le seguenti attività e	
	servizi, di cui all'art. 1 lett. B) della Legge 381/91, più	
	in particolare:	
	- la manutenzione, la tutela, il ripristino, l'arredo del	
	patrimonio ambientale (parchi, giardini, arredo urbano, ecc.)	
	gestioni di spazi e parcheggi pubblici;	
	- l'elaborazione di dati, l'effettuazione di servizi	
	amministrativi, contabili e di segreteria di ogni genere. A	
	titolo esemplificativo servizi di supporto alle funzioni	
	della pubblica amministrazione, quali: servizi di supporto	
	all'ufficio di gabinetto, all'ufficio demografico, alla	
	stamperia, front office e back office a supporto dell'ufficio	
	URP, Relazioni internazionali, promozione del territorio e	
	media, supporto all'ufficio contabilità e bilancio;	
	- servizi di pulizia ed espurgazione di cose ed immobili,	
	nonché servizi di sicurezza e antincendio;	
	- la progettazione, l'allestimento, la gestione, la	
	promozione, l'organizzazione, l'animazione, la diffusione, la	
	consulenza, la ricerca, lo studio di immagine, di: convegni,	
	congressi, buffeting e qualsiasi altra iniziativa in campo	
	convegnistico, espositivo, musicale, cinematografico,	

	grafico, informativo, call-center, audiovisivo, scientifico,
	tecnico, commerciale, industriale, sociologico, culturale,
	ambientale, turistico, agricolo, sanitario, informativo e di
	monitoraggio;
	- intraprendere, comunque ogni e qualsiasi attività, anche di
	commercio al dettaglio o all'ingrosso di beni, purché
	inerente alle attività ed ai fini perseguiti dalla società, e
	comunque idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori.
	La Cooperativa, potrà svolgere qualsiasi altra attività
	connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
	immobiliare, industriale, mobiliare e finanziaria (con
	esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del
	pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
	sociali e mutualistici e comunque sia indirettamente che
	direttamente attinenti e medesime, nonché fra l'altro per la
	sola indicazione esemplificativa:
	- attuare gli scopi sociali agendo in forma diretta o in base
	a contratti di rappresentanza, commissione, appalto,
	subappalto, agenzia, gare, licitazioni, bandi, concessioni,
	stipulati con ditte, agenzie enti (pubblici e privati)
	operanti nel mercato nazionale od estero ed in qualsiasi
	settore;
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o

8 di 40

	confronti del pubblico qualificata come "finanziaria" (e
	perciò riservata dalla legge a società soggette ad Autorità
	di Vigilanza); nonché ogni attività c.d. "esclusiva" o
	riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi
	o elenchi o che comunque per legge sono riservate a soggetti
	muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società;
	ogni attività che la legge inibisca a società che adottino la
	forma prescelta per il tipo di società disciplinato dal
	presente statuto.
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice
	civile.
	La società è impresa sociale di diritto, ai sensi dell'art.
	1, quarto comma, primo periodo, d.lgs. n. 112/2017.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	ART. 6 - NUMERO E REQUISITI
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le
	persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui
	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente

	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria
	attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono
	direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere
	socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare,
	i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali
	adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso
	del titolo idoneo alla realizzazione continuativa
	dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla
	normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono
	direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere
	socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata
	capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla
	qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere
	soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti
	sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative
	sociali.
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività
	nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della
	legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno
	iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero
	complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo
	dei soci.
	ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà

	essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di
	soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le
	persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro
	inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al
	raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci
	ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La
	durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale
	verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
	al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque
	anni, detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano
	agli altri soci cooperatori.
	Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato
	il ristorno infra previsto, anche in misura inferiore ai soci
	cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o
	di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti
	alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di
	emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla
	categoria speciale hanno diritto di partecipare alle
	assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi
	non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci

ART. 8 - AMMISSIONE

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà	
	indicare:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto e dai regolamenti interni;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che intende	
	sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi	
	alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
	f) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle	
	leggi vigenti sulla cooperazio-ne.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle	
	persone giuridiche, società, associazioni od enti che	
	intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti	
	di legge, dovrà specificare:	

1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o pec alla Cooperativa.

	ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) a versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo	
	amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e	
	dagli altri organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della società, salvo il	
	verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto	
	per la perdita della qualità di socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa,	
	salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	

	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato	
	della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa stessa;	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere	
	pregiudizievole agli interessi della Società.	
	ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di	
	lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato	
	con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla	
	Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni	
	dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a	

	norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il
	recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	ART. 13 - ESCLUSIONE
	L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti
	richiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal
	rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti
	sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni
	dei soci e/o degli organi so-ciali, salva la facoltà
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine
	non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento

delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
Società a qualsiasi titolo;	
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi	
sociali;	
f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
valutabili quale notevole inadempimento come definito	
dall'articolo 1455 del Codice Civile;	
g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;	
h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
soggettivo;	
i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto	
sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal	
consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al	
socio con raccomandata o posta elettronica certificata.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa	
e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del	
rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
mutualistici pendenti.	
L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da	

	farsi a cura degli Amministratori.
	ART. 14 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
	Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono
	comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata
	con ricevuta di ritorno o pec. L'impugnazione dei menzionati
	provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto
	pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60
	giorni dalla data dicomunicazione dei provvedimenti stessi.
	ART. 15 - LIQUIDAZIONE
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso
	esclusivamente delle quote effettivamente versate,
	eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o
	ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale,
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore
	all'importo effettivamente versato e rivalutato. La
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante
	alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio
	eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione

della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo	
2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più	
rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro	
un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli	
interessi legali.	
ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente	
versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o	
ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.	
Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei	
requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla	
partecipazione del socio un solo erede previa delibera	
dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
modalità e le procedure di cui al presente statuto.	
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano	
sprovvisi dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno	
diritto al rimborso della quota effettivamente versata,	
eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo	
le disposizioni dell'articolo precedente.	
ART. 17 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,	
RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	

	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
	operativo. Il socio che cessa di far parte della Società
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la
	esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se
	entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si
	manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del
	socio defunto.
	TITOLO IV
	STRUMENTI FINANZIARI E SOCI SOVVENTORI
	ART. 18 - STRUMENTI FINANZIARI
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere
	titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di
	diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale
	a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e
	dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art.
	111-octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento
	approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	ART. 19 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	delpresente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	Soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge n. 59/1992.	
	I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicatodal Socio che intende trasferire i titoli, l'organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e,	
	inmancanza, il Socio potrà vendere a chiunque. Il Socio che	
	intenda trasferire la quota deve comunicare all'organo	

	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve	
	pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per	
	iSoci cooperatori e comunque nei limiti e nel rispetto delle	
	condizioni tempo per tempo vigenti;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche Soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione. I voti attribuiti ai Soci sovventori,	
	unitamente ai possessoridi strumenti finanziari forniti di	
	diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei	

	voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati	
	in Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si	
	superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai Soci	
	sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dalrapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed ilcapitale conferito	
	dai Soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea	
	stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle	
	partecipazioni a norma del precedente articolo. Ai Soci	
	sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i Soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui infra e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto;	
e) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, e dai possessori di strumenti finanziari;	
È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
ART. 21 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né	

26 di 40

	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto
	stabilito dalla legge;
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio
	1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla
	legge;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31
	gennaio 1992, n. 59;
	d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale
	effettivamente versato, in misura non superiore al limite
	stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
	divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto
	l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la
	distribuzione di utili ai soli soci sovventori alle
	condizioni e nella misura massima prevista per le cooperative
	a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque
	detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti

	rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla	
	precedente lettera d).	
	ART. 23 - RISTORNI	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti	
	leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori. La ripartizione del ritorno ai	
	singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo	
	i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque	
	tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	

	ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori	
	ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili,	
	nei limiti stabiliti dalla legge e la ripartizione dei	
	ristorni;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del	
	prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare con metodo collegiale.	
	ART. 25 - ASSEMBLEE	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di	
	impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere - mediante	
	avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno,	
	giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello	
	stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata	
	A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il	
	telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al	
	domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine	
	per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta	
	elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente	
	annotati sul detto libro soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo -	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano	
	presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza	
	dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in	

	merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso
	di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e
	deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata
	agli atti della società.
	ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci
	portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi
	diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci
	presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti
	all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci
	fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo)
	sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi)
	dei soci presenti e rappresentati.
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del
	presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono
	diverse specifiche maggioranze.
	ART. 27 - VOTAZIONI
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	ART. 28 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

	Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni	
	mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rap-presentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla	
	società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e	
	che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove	
	nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un	
	se-gretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	ART. 30 - AMMINISTRAZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	

	composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero
	determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza
	dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i
	soci cooperatori.
	L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a
	scadere in occasione dell'assemblea convocata per
	l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi
	abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento
	della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel
	suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.
	ART. 31 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
	la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione
	dei soci dalla legge o dal presente statuto.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
	componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le
	eventuali modalità di esercizio della delega.
	ART. 32 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministrato-ri in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i con-siglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

ART. 33 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi

assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 34 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 35 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

ART. 36 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, se ammesso dalla legge tempo per tempo vigente,

	o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti	
	requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali	
	provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci di approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi	
	membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e	
	i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed	
	esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i	
	casi in cui detto controllo contabile non debba essere	
	esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 37 - SCIoglimento ANTICIPATO	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste	
	dalla legge. In caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori	
	determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	ART. 38 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente	
	versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 39 - REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	ART. 40 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE	
	Le società si conforma ai requisiti mutualistici di cui	
	all'art. 2514 c.c.:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

39 di 40

40 di 40